

SCENARI

Benefici e possibili costi del decreto banche

-di di Luigi Zingales | 12 Giugno 2016

Giovedì scorso il Senato ha approvato (con parziali modifiche) il decreto 59/2016 (cosiddetto decreto banche). A parte le regole per i rimborsi per i piccoli obbligazionisti delle quattro banche regionali fallite, il decreto contiene importanti modifiche nel mercato del credito. Da una parte queste modifiche sono considerate fondamentali per aiutare le banche a recuperare i loro crediti. Dall'altra vengono indicate come un esempio della subordinazione del governo agli interessi delle banche. Dove sta la realtà?

Non ci sono dubbi che il nostro Paese soffra pesantemente per i tempi biblici della nostra giustizia civile. In Italia ci vogliono 645 giorni per recuperare un assegno scoperto. Nel Regno Unito ce ne vogliono solo 101, 181 Francia, 154 in Germania e 147 in Spagna.

Il costo di questa inefficienza non è solo quello di ridurre il valore dei crediti in sofferenza. Anticipando i ritardi della giustizia in caso di mancato pagamento, un creditore chiederà un adeguato premio ex ante in termini di tassi di interesse o si rifiuterà di prestare i soldi. Il vero costo di questa inefficienza è di aumentare il costo e ridurre la disponibilità del credito.

Il decreto però non interviene direttamente sui tempi della giustizia civile, né d'altra parte una riforma seria della giustizia civile potrebbe aiutare in tempi rapidi il recupero dei crediti che le banche hanno oggi. Il decreto interviene creando due nuovi tipi di contratto che aiutano ad aggirare le lungaggini della giustizia civile. Si tratta del pegno non possessorio e del cosiddetto patto marciano.

Il pegno non possessorio permette all'imprenditore di usare come pegno beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa senza perderne il possesso. Nel patto marciano, in caso di inadempimento, il creditore acquisisce un bene di proprietà del debitore, con l'obbligo di versargli la differenza tra importo del credito e valore.

Entrambe queste nuove tipologie giuridiche si applicano solo ai nuovi contratti (né potrebbe essere altrimenti). Allora come possono aiutare il recupero dei crediti già stipulati? Al tempo stesso, visto che entrambe le parti devono essere d'accordo, come possono questi contratti favorire le banche? La risposta ad entrambi i quesiti risiede nella possibilità di applicare - con l'esplicito accordo delle parti - queste tipologie ai contratti in essere. La paura da un lato, la speranza dall'altro è che i crediti in essere siano trasformati in patti marciani, velocizzando il recupero dei crediti ed alleggerendo il lavoro ai tribunali. Ma questo può comportare dei rischi per i debitori, soprattutto se non sono pienamente consapevoli di cosa questo nuovo contratto comporta.

In Italia esiste un divieto esplicito del patto commissorio, una versione più radicale del patto marciano in cui il debitore assegna al creditore il diritto di appropriarsi di un bene in caso di mancato pagamento. Il motivo della proibizione sta nella paura che questi contratti siano utilizzati per appropriarsi a basso prezzo di immobili di valore nelle mani di contraenti poco sofisticati e in gravi difficoltà economiche. Il patto marciano, invece, è permesso perché esiste una tutela in più: la retrocessione della differenza tra importo del credito e valore. Ma come viene determinato il valore? Il decreto prevede una valutazione di un perito del tribunale.

Il giudizio sul decreto dipende in modo cruciale da come si valuta questa garanzia. Il rischio è che in mercati illiquidi, come è quello degli immobili in Italia in questo momento, le valutazioni dei periti finiscano per essere troppo influenzati dalle pressioni delle banche. Per evitare questo rischio è necessario creare un registro pubblico con i nomi dei periti, le loro valutazioni, e i prezzi a cui gli immobili valutati sono venduti dopo essere stati acquisiti dai creditori. Questo registro aiuterebbe i tribunali ad identificare i periti più accurati, al tempo stesso creando una pressione sociale che aiuti a mantenere i periti onesti.

© Riproduzione riservata
